



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

### **Aiuto nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero in applicazione dell'articolo 68 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018 che istituisce regimi di aiuto accoppiato nell'ambito dei pagamenti diretti, ed in particolare l'articolo 25 che istituisce un aiuto accoppiato nel settore dello zucchero;

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020, dell'8 maggio 2020, del 29 giugno 2020, del 13 ottobre 2020 e del 28 gennaio 2021, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020, C 164 del 13 maggio 2020, C 218 del 2 luglio 2020, C 340 I del 13 ottobre 2020 e C 34 del 1° febbraio 2021;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*» e, in particolare, l'articolo 6 «*Aiuti nei settori agricoltura e pesca*» e l'articolo 9 «*registrazione degli aiuti individuali*»;

**VISTO** l'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

**VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ed in particolare l'articolo 68;

**CONSIDERATO** che le misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19 hanno determinato una situazione di crisi di mercato del settore dello zucchero, con il conseguente rischio di abbandono della produzione bieticolo-saccarifera;

**CONSIDERATA** la necessità di assicurare la continuità produttiva nel settore bieticolo-saccarifero;

**RITENUTO**, pertanto, di dover adottare interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero, nei limiti della dotazione finanziaria recata dall'articolo 68, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato;

**VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), come successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**VISTA** la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prot. n. 299857 del 30 giugno 2021;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

*(Aiuto per la continuità della produzione bieticolo-saccarifera)*

1. Al fine di assicurare la continuità della produzione del settore bieticolo-saccarifero, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 68, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è concesso agli agricoltori un aiuto per ciascun ettaro coltivato a barbabietola da zucchero.
2. L'aiuto di cui al comma 1 è concesso in misura pari agli ettari ammissibili dichiarati nelle domande di aiuto nell'ambito del regime di aiuto di base di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 dallo stesso agricoltore nell'anno 2021.
3. Ai fini della concessione dell'aiuto, l'agricoltore deve aver stipulato appositi contratti di fornitura con l'industria saccarifera in forma diretta ovvero in forme associative per il conferimento della produzione bieticola.

#### **Articolo 2**

*(Modalità di presentazione delle domande)*

1. Le domande finalizzate all'ottenimento dell'aiuto di cui all'articolo 1 sono predisposte con modalità precompilate dagli Organismi pagatori competenti che hanno ricevuto le domande per il regime di aiuto di base nell'anno 2021 tenendo conto delle superfici dichiarate coltivate a barbabietola da zucchero dall'agricoltore interessato in entrambe le domande.
2. Le domande sono presentate agli Organismi pagatori competenti con le modalità definite dai medesimi.
3. Nel caso in cui le domande per l'aiuto di base 2021 siano state presentate presso due diversi Organismi pagatori, l'Organismo pagatore competente è quello cui è stata presentata la domanda dell'anno 2021. AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità di trasmissione tra gli Organismi pagatori delle necessarie informazioni.

#### **Articolo 3**

*(Istruttoria delle domande)*

1. Con riferimento a ciascuna domanda presentata, l'Organismo pagatore competente determina il numero di ettari ammissibili all'aiuto di cui all'articolo 1.
2. L'aiuto è riconosciuto per il numero complessivo di ettari risultati ammissibili al regime di aiuto di base di cui al comma 1, coltivati a barbabietola da zucchero e oggetto dei contratti di fornitura di cui all'articolo 1, comma 3, nell'anno 2021.



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **Articolo 4**

*(Modalità di pagamento dell'aiuto)*

1. Ai sensi dell'articolo 68, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, l'aiuto è erogato mediante il versamento di un acconto pari all'ottanta per cento dell'importo richiesto. Al pagamento dell'acconto si applica l'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Il saldo è erogato al termine dei controlli di ammissibilità di cui all'articolo 3 del presente decreto e all'articolo 78, comma 1-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. L'importo complessivo dell'aiuto erogato non può superare i limiti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, da ultimo come modificato con comunicazione della Commissione 2021/C 34/06.

## **Articolo 5**

*(Determinazione dell'importo unitario per ettaro dell'aiuto)*

1. Ai fini della determinazione dell'importo unitario per ettaro dell'aiuto, gli Organismi pagatori comunicano all'AGEA, con le modalità dalla stessa definite, gli ettari per i quali sono state presentate domande di aiuto.
2. Sulla base dei dati ricevuti, AGEA calcola l'importo unitario provvisorio per ettaro dell'aiuto, nei limiti dell'importo disponibile, stabilito in euro venticinque milioni per l'anno 2021 dall'articolo 68, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. L'importo unitario provvisorio è utilizzato dagli Organismi pagatori per il pagamento dell'acconto di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Con le medesime modalità gli Organismi pagatori trasmettono ad AGEA, entro il 10 novembre 2021, le informazioni relative agli ettari risultati ammissibili all'istruttoria.
4. Sulla base dei dati ricevuti, AGEA calcola l'importo unitario definitivo per ettaro dell'aiuto, nei limiti dell'importo disponibile di cui al comma 2. L'importo unitario definitivo è utilizzato dagli Organismi pagatori per il pagamento entro il 31 dicembre 2021 del saldo.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Stefano Patuanelli